

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

358 / 2024 del 06/08/2024

Oggetto: Convenzione PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - PRESA D'ATTO

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, che specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula

di una nuova convenzione in assenso con la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, nota prot. n. 21640 del 31.07.2024;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- la Fondazione IRCCS si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione IRCCS, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria di altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione IRCCS decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione IRCCS stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione IRCCS può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Fondazione IRCCS e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO la predetta convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e comunque sino al 31.12.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.01.2024, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione IRCCS nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga della presente convenzione, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che la Fondazione IRCCS riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo della convenzione, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in Milano (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e comunque sino al 31.12.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.01.2024, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione IRCCS nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga della presente convenzione, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - la Fondazione IRCCS si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per

l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione IRCCS, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria di altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;

- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione IRCCS decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione IRCCS stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione IRCCS può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Fondazione IRCCS e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dalla predetta convenzione, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 la Fondazione IRCCS riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente della convenzione il Direttore della AAT di Milano di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione Fondazione IRCCS Agenzia delle Entrate n. 59666 del 7.10.2005.
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,	
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore	
	Generale;	
	E	
	Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico (di	
	seguito per brevità Fondazione IRCCS), con sede in Milano in Via	
	Francesco Sforza n. 28, C.F./P. IVA 04724150968, in atto rappresentata	
	dal Dott. Matteo Stocco, nella sua qualità di Direttore Generale.	
	PREMESSO CHE	
	l'IRCCS ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una	
	convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari	
	urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e	
	Punti di Primo Intervento;	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito	
	al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete	
	ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in	
	caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
		Pagina 1 di 11

	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue	
	Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i	
	mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali	
	Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei	
	trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti	
	in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del	
	Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari	
	Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di	
	assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti	
	differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente	
	per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle	
	collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine la	
	Fondazione IRCCS dichiara di avere in essere una convenzione	
	all'uopo predisposta e attiva.	
	• la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per	
	l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT	
	e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso	
	dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione	
	della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi	
	Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;	
	• la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali strutture	
	sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere	
	collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica, inoltre,	
	che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di	
	Emergenza Urgenza extraospedaliero.	

	la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto	
	3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza	
	Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere	
	Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle	
	deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura	
	di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU	
	delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di	
	differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti;	
	AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR,	
	compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il	
	necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture	
	sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica	
	convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture	
	ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano	
	l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo	
	dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di	
	remunerazione.	
	le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero	
	per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di	
	ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere	
	riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private	
	richiedenti il servizio;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Pagina 3 di 11	

	ART. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti,	
	o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da	
	richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un	
	trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-	
	dipendente ad altre strutture sanitarie <i>hub</i> di riferimento per la	
	specificazione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU	
	da parte della Fondazione IRCCS, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	La Fondazione IRCCS si impegna ad attivare una propria équipe	
	sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in	
	ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni	
	sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione	
	IRCCS, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della	
	gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte	
	dell'équipe sanitaria di altra struttura ospedaliera <i>hub</i> di riferimento	
		Pagina 4 di 11

	per la specifica patologia clinica.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione	
	IRCCS decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il	
	livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non	
	può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione IRCCS stessa	
	al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di	
	indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento,	
	per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura	
	o altro trasporto sanitario, la Fondazione IRCCS può richiedere alla	
	SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con	
	medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione	
	compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;	
	ovvero il MSA2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se	
	competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto	
	nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata	
	la tabella riepilogativa.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la	
	Fondazione IRCCS mette a disposizione, quale referente	
	amministrativo la SC Affari Generali e Convenzioni	
	(affarigenerali@policlinico.mi.it) e, quale referente sanitario, il Prof.	
	Giorgio Costantino, di cui ai recapiti telefonici 02-5503.6669	
	(prontosoccorso@policlinico.mi.it)	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con MSB la Fondazione IRCCS riconosce	
	ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo	
		Pagina 5 di 11

	utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, la Fondazione IRCCS riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	La Fondazione IRCCS riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.	
	La Fondazione IRCCS si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale UF941.	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	Pagina 6 di 11	

	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della	
	Fondazione IRCCS.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa	
	in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno	
	la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la	
	competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale,	
	Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice	
	di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti	
	internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini	
	di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela	
	dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e	
	dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
		Pagina 8 di 11

	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni	
	contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare	
	del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni	
	poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di	
	legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la	
	mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento,	
	dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti	
	interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a	
	soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività	
	di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di	
	titolarità dell'ASST/IRCCS. Con la sottoscrizione della presente	
	convenzione, pertanto, l'ASST/IRCCS nomina AREU responsabile del	
	trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di	
	nomina.	
		Pagina 9 di 11

Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> <i>da Reparto</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto,</u> equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto,</u> equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> <i>da Pronto Soccorso</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto,</u> equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto,</u> equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/